

Concorso in magistratura: il bando è arbitrario ed irragionevole e va alla Consulta TAR Lazio-Roma, sez. I, ordinanza 22.10.2008 n. 4946 ([Giuseppe Buffone](#))

Su questa stessa rivista chi scrive aveva a suo tempo pubblicato un contributo dal titolo provocatorio: [Concorso in magistratura: ecco perchè il D.M. 27/02/2008 è incostituzionale](#). In quell'occasione si denunciavano profili di manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza in calce al nuovo bando di concorso in Magistratura (le cui prove scritte si terranno nei giorni 19-21 di novembre c.a.).

Tra le categorie di *non accessibili*, infatti, rientra - nel vigore delle disposizioni di cui si tratta - suo malgrado, l'Avvocato non iscritto all'albo (perché, ad es., dipendente statale, per il quale si chiede una anzianità minima di servizio pari a 5 anni).

Si disse, all'epoca, che "se è vero che l'Avvocato è accessibile in quanto avente superato l'esame di abilitazione, del pari dovrebbe essere vero che l'iscrizione nell'albo non può rappresentare criterio discrezionale ragionevole: ed, infatti, l'iscrizione *de qua* non trova alcuna giustificazione razionale laddove non si richiede una anzianità nel foro".

Si intravedeva, dunque, una "indubbia intrinseca contraddittorietà della disposizione censurata, la quale, peraltro, si riflette in una palese violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali".

Si concludeva suggerendo di ricorrere al Giudice Amministrativo.

Il suggerimento non si è rivelato sbagliato.

Con ordinanza del 22 ottobre 2008, il Tar Lazio ha accolto le doglianze di quanti aspiranti uditori, avvocati non iscritti all'albo per ragioni di incompatibilità, hanno chiesto al G.A. di dichiarare l'illegittimità del bando *in parte qua*.

Secondo il Collegio del Tar Lazio, l'art. 2, comma 1, lett. f) del [d.l. n. 160/2006](#), così come modificata dalla [l. n. 111/2007](#) - nella parte in cui richiede oltre all'abilitazione all'esercizio della professione forense anche l'iscrizione al relativo Albo professionale - "sembra presentare profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale". Conseguentemente, il Tribunale Regionale accoglie l'istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza).

L'ordinanza di rimessione è idonea a provocare un movimento tellurico del terreno in cui poggia le sue radici il bando come, invero, già fu con i concorsi del 2004.

Certo, per quanti sostennero che le censure al bando erano prive di pregio, è tempo di ricredersi.

(Altalex, 6 novembre 2008. Nota di [Giuseppe Buffone](#). Vedi anche la [discussione aperta sul Forum](#))

---

(1) Ovvio, come pure è stato fatto nel 2004, che l'impugnativa investe le norme di legge attuate dal Decreto ministeriale. Ed, infatti, la questione di legittimità costituzionale non va riferita al bando di concorso, ma alla [legge 30 luglio 2007, n. 111](#) le cui disposizioni sono state, in parte qua, pedissequamente reiterate nel bando suaccennato.

Concorso pubblico, concorso magistratura  
TAR Lazio-Roma, sez. I, ordinanza 22.10.2008 n. 4946

[Concorso pubblico](#) - concorso magistratura - previsione di accesso per gli avvocati iscritti all'albo - incostituzionalità [[L. 160/2007](#) modificata da [L. 111/2007](#)]

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità inerente all'accesso al concorso in magistratura, laddove viene prevista oltre all'abilitazione all'esercizio della professione forense anche l'iscrizione al relativo Albo professionale. (1)

(1) Si veda l'acuto contributo di BUFFONE, [Concorso in magistratura: ecco perchè il D.M. 27/02/2008 è incostituzionale](#).

(Fonte: [Altalex Massimario 38/2008](#). Cfr. [nota](#) di Giuseppe Buffone)

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I

Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE PRIMA

nelle persone dei Signori:

GIORGIO GIOVANNINI Presidente

ANTONINO SAVO AMODIO Cons.

SILVIA MARTINO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008

Visto il ricorso 6015/2008 proposto da:

*T ed ALTRI*

rappresentato e difeso da:

*omissis*

contro

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA DEI PORTOGHESI, 12*

*presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del bando di concorso, per esami per cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 21 Marzo 2008, nella parte in cui, all'articolo 2, lett. g), non prevede l'ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non iscritti all'albo per ragioni di incompatibilità;

del provvedimento prot. 1917/g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione della Dott.ssa T al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa E al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa M al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa Z al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che l'art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007 - nella parte in cui richiede oltre all'abilitazione all'esercizio della professione forense anche l'iscrizione al relativo Albo professionale - sembra presentare profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata altresì l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'impossibilità di partecipare alle prove scritte, programmate per il prossimo mese di novembre;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;

P.Q.M.

1) accoglie l'istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

2) per l'effetto dispone che i ricorrenti siano ammessi, con riserva, al concorso di cui si controverte;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 22 Ottobre 2008

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )